

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1940

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, ANIASI, ARTIOLI, AMODEO

Presentata il 23 luglio 1984

Integrazione all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34,
concernente la gestione in via provvisoria di farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, nella sostanza ha inteso salvaguardare gli eredi (coniugi o figli) da farmacisti deceduti, titolari e proprietari di farmacie, consentendo agli stessi, se iscritti alla facoltà di farmacia, di poter conseguire la laurea in farmacia e la idoneità in concorso farmaceutico, indicando per il conseguimento di tali titoli (laurea o idoneità) un periodo di sei anni dalla morte del titolare e proprietario di farmacia.

Stranamente, però, il legislatore parla solo di eredi (coniugi o figli) iscritti, già, alla facoltà di farmacia, ma si è dimenticato di quei coniugi o di quei figli, eredi di farmacista titolare e proprietario di

farmacia che, pur non essendo iscritti in farmacia, all'improvvisa morte del parente non possono non iscriversi alla facoltà di farmacia per salvare quella titolarità, cui magari non avrebbero pensato se il marito o il padre non fosse, inaspettatamente, deceduto.

Pertanto, la modifica che si propone vuole solo integrare la normativa dell'articolo 3, per far giustizia, in buona sostanza, nei confronti di quegli eredi, non iscritti, ma iscrिवibili alla facoltà di farmacia, di farmacisti deceduti la cui morte comporterebbe, non solo il danno di per sé, ma anche lo sgomento di non aver saputo prevedere il decesso, nella maggior parte di questi casi immaturo, del parente.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti:

« Qualora un figlio o il coniuge superstite del farmacista proprietario e titolare si iscrivano alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, entro un anno dalla morte del farmacista loro dante causa, il periodo di cui al primo comma è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge della idoneità in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.

Il termine suddetto è prorogato sino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso a condizione che, entro il predetto termine di sette anni, il figlio o il coniuge abbiano presentato la documentazione per la partecipazione al concorso.

Per la proroga del termine ha valore il primo concorso cui hanno partecipato i soggetti suddetti ».